

Le Linee Guida contengono elementi di dettaglio di tipo interpretativo o procedurale per facilitare l'utente nella dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi. Sono generalmente associate a Circolari. Dato il loro carattere non regolamentare, i contenuti delle Linee Guida (LG) non possono essere ritenuti di per se obbligatori. Quando l'utente interessato sceglie di seguire le indicazioni fornite nelle LG, ne accetta esplicitamente le implicazioni sul proprio impianto organizzativo da esse come risultante ed esprime il proprio forte impegno a mantenersi aderente ad esse ai fini della continua rispondenza al requisito normativo interessato. I destinatari sono invitati ad assicurare che le presenti Linee Guida siano portate a conoscenza di tutto il personale interessato.

PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE O CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DELL'AEROPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014

SVILUPPATA ED EMESSA DALLA DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE AEREA

NOMINATIVO E FIRMA DIRETTORE CENTRALE Ing. Giuseppe Daniele Carrabba

Indice

Riferimenti Regolamentari

Applicabilità

- 1. Premessa e scopo**
 - 1.1 Conversione dei certificati**
- 2. Richiesta di certificazione o conversione del Certificato di aeroporto**
 - 2.1. Riunione preliminare**
 - 2.2. Presentazione dell'istanza**
 - 2.3. Dimostrazione della conformità**
- 3. Avvio del processo di certificazione dell'aeroporto o conversione del certificato di aeroporto**

- 4. Notifica della base di certificazione (CB)**
- 5. Verifica della conformità**
 - 5.1. Verifica della conformità alla Base di Certificazione (CB)**
 - 5.2. Riesame del Manuale dell'Aeroporto**
 - 5.3. Verifica della conformità ai requisiti delle Parti ADR.OR e ADR.OPS**
- 6. Rilascio del Certificato**
- 7. Registrazione ed archiviazione delle informazioni**
- 8. Allegati**

Riferimenti Regolamentari

Regolamento (CE) n. 216/2008

Regolamento (CE) n. 1108/2009

Regolamento (UE) n. 139/2014

Annex to ED Decision 2014/012/R

Annex to ED Decision 2014/013/R

Annex to ED Decision 2015/001/R

Annex to ED Decision 2016/009/R

Annex to ED Decision 2016/027/R

APPLICABILITÀ

APT	Gestori Aeroportuali
ATM	N.A.
EAL	N.A.
LIC	N.A.
MED	N.A.
NAV	N.A.
OPV	N.A.
SEC	N.A.

GLOSSARIO

AltMoC (Alternative Means of Compliance)

CB (Certification Basis)

CS (Specifiche di Certificazione)

DAAD (Documento di Azione e Accettazione di Deviazione)

ELoS (Equivalent Level of Safety)

Special Condition (Condizioni Speciali)

1. PREMESSA E SCOPO

Con il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio - comunemente denominato "Regolamento basico" (BR, Basic Regulation) - recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che ha istituito l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), gli Stati Membri dell'Unione Europea sono obbligati ad adottare regole comuni nel settore dell'aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.

L'emendamento, introdotto dal successivo Regolamento (CE) n. 1108/2009, ha ampliato le competenze dell'European Aviation Safety Agency (EASA), inglobando anche i domini degli aeroporti e dell'Air Traffic Management/Air Navigation Services (ATM/ANS) nell'European Aviation Safety Regulatory System.

Il richiamato Regolamento (CE) n. 216, nel definire gli obiettivi da perseguire (Essential Requirements - ERs) contenuti, per quanto riguarda il dominio degli aeroporti, nell'Annex Va (Essential Requirements for aerodromes) e, per quanto applicabile, nell'Annex Vb (Essential Requirements for ATM/ANS and Air Traffic controllers), ha stabilito che le modalità attuative dello stesso vengano dettagliate in "Regolamenti di attuazione" (Implementing Rules – IRs).

Con il Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014 (G.U. dell'Unione Europea L. 44 del 14 febbraio 2014), entrato in vigore il 6 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il Regolamento di attuazione (IRs) del sopra richiamato Regolamento Basico.

I destinatari del Regolamento, direttamente applicabile, sono:

- gli Stati Membri
- le competenti Autorità dell'Aviazione Civile (NAAs) per la certificazione degli aeroporti e la sorveglianza degli aeroporti certificati
- gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell'applicabilità di cui all'art. 4 comma 3a del Regolamento Basico
- i relativi Gestori (Aerodrome Operators)

che, ai fini della complessiva transizione alla nuova regolamentazione europea, dovranno assicurarne la rispondenza entro il **31 dicembre 2017** (Art. 6 "Conversione dei certificati"; Art. 11 "Entrata in vigore e applicazione").

Il Regolamento (UE) n. 139/2014 è costituito da una serie di articoli (artt. 1-11) destinati agli Stati Membri e da una serie di Implementing Rules - IRs , raccolte in tre distinte Parti e denominate rispettivamente:

- Part ADR.**AR** (Part **A**uthority **R**equirements, per le competenti Autorità);
- Part ADR.**OR** (Part **O**rganisation **R**equirements, per i Gestori aeroportuali);
- Part ADR.**OPS** (Part **O**perations **R**equirements, per le Operazioni aeroportuali).

Nelle presenti Linee Guida sono stati sviluppati aspetti attinenti sia alla certificazione dell'aeroporto sia alla conversione dei certificati rilasciati dall'ENAC sulla base della normativa nazionale, onde fornire ai Gestori e alle competenti Direzioni Operazioni un quadro organico di criteri per l'applicazione dei requisiti di cui al Reg. (UE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.

Per gli aspetti relativi alla gestione di:

- Alternative Means of Compliance (AltMoC) utilizzati per dimostrare la conformità alle diverse parti inerenti all'organizzazione e alle operazioni, in alternativa ai corrispondenti AMC pubblicati dall'EASA, si rinvia alle Linee Guida ENAC LG-2016/001-APT;
- Deviazioni dalle Certification Specification (CS), emanate dall'EASA con riferimento a infrastrutture e impianti, si rinvia alle Linee Guida ENAC LG-2016/002-APT.

Per il significato dei termini utilizzati nelle presenti Linee Guida, eventualmente non inclusi nel glossario, si fa riferimento alle definizioni riportate nel Regolamento base e nell'Allegato I al Reg. (UE) n. 139/2014.

1.1. Conversione dei Certificati

Il citato Art. 6 del Regolamento (UE) n. 139/2014 prevede che i Certificati emessi dalle Autorità nazionali sulla base dei rispettivi regolamenti prima del 31 dicembre 2014, restino validi fino all'emissione di un nuovo Certificato in accordo al richiamato Regolamento ma, comunque, non oltre il **31 dicembre 2017**.

Il suddetto Certificato può essere rilasciato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la CB sia stata verificata utilizzando le CS emanate dall'EASA, includendo gli eventuali casi di ELoS e SC;
- b) il Gestore abbia dimostrato la conformità alle *CS che risultino diverse dai requisiti nazionali* sulla base dei quali sono stati emessi gli attuali certificati;
- c) il Gestore abbia dimostrato la conformità ai *requisiti del Regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, applicabili alla sua organizzazione ed alle operazioni, che risultino diversi dai requisiti nazionali* sulla base dei quali sono stati emessi gli attuali certificati.

Il procedimento di emissione del Certificato in accordo a quanto sopra è definito "Conversione del Certificato" e si applica agli aeroporti già certificati sulla base del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (RCEA).

Il processo di conversione è assimilabile al processo di certificazione, tuttavia, in considerazione dell'esistenza di un Certificato già rilasciato secondo la normativa nazionale, il richiamato Art. 6 prevede una semplificazione circa la dimostrazione di conformità da parte del Gestore e la relativa verifica da parte dell'ENAC. In particolare, oltre a limitarla ai requisiti differenti rispetto alla preesistente normativa nazionale (vedi precedenti punti b) e c)), contempla la possibilità che la

competente Autorità rinunci alla dimostrazione di conformità qualora la stessa comporti uno sforzo eccessivo o sproporzionato.

A tal fine, ENAC ha pubblicato sul proprio sito web la lista delle differenze riscontrate tra la normativa nazionale e quella europea a cui fare riferimento (Gap Analysis).

In considerazione di quanto sopra, la dimostrazione di conformità dettagliata al successivo paragrafo 2.3 potrà essere limitata alle differenze normative riscontrate, mentre per i restanti requisiti (coincidenti con la previgente normativa nazionale) ci si avvarrà della dichiarazione di conformità di cui al *Modello Allegato D*. Ciò ferma restando la necessità di trattare le eventuali deviazioni dai requisiti applicabili.

Si precisa che con riferimento ai requisiti relativi alle Parti ADR.OR e ADR.OPS (cfr. successivo par. 5.3) è necessario tenere in considerazione anche i relativi Acceptable Means of Compliance (AMC) per i quali è stata riscontrata una differenza rispetto alla normativa nazionale.

Le informazioni relative al processo di conversione dovranno essere conservate per un periodo minimo di 5 anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 139/2014.

2. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE O CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DI AEROPORTO

2.1. Riunione preliminare

Preliminarmente all'avvio del processo formale di certificazione o di conversione del Certificato dell'aeroporto, è opportuno organizzare una riunione con il richiedente (GM1 ADR.AR.C.015 e GM1 ADR.OR.B.015).

Nel corso di questa prima riunione, alla quale dovranno partecipare l'Accountable Manager e le ulteriori figure chiave individuate dal Reg. (UE) n. 139/2014 (ADR.OR.D.015), il Gestore e il Team di Certificazione o di Conversione (di seguito Team ENAC), verrà definito il programma di certificazione o di conversione e concordata la tempistica.

In tale incontro, l'ENAC (rappresentato dalla Direzione Operazioni competente, con l'eventuale supporto delle altre Direzioni coinvolte direttamente o indirettamente nel processo) fornisce informazioni a carattere generale sul processo di certificazione o di conversione anche con riferimento alla documentazione da produrre a cura del Gestore aeroportuale.

2.2. Presentazione dell'istanza

2.2.1. Certificazione dell'aeroporto

L'istanza per l'ottenimento del Certificato di aeroporto deve essere inoltrata alla Direzione Operazioni competente per territorio, utilizzando il *Modello in Allegato A*, sottoscritto

dall'Accountable Manager del Gestore (ADR.OR.B.015 e AMC1 ADR.OR.B.015(a)).

Come previsto nel suddetto Modello, il Gestore deve fornire all'ENAC le seguenti informazioni (AMC1 ADR.OR.B.015(b)(1);(2);(3);(4)):

- 1) Riferimenti del Gestore:
 - i. denominazione ufficiale del Gestore e dell'aeroporto, indirizzo della sede legale e della sede operativa, riferimenti telefonici, fax, e-mail, indirizzo PEC;
 - ii. riferimenti delle persone da contattare in caso di necessità in merito all'istanza ed al processo di certificazione .
- 2) Dati ed informazioni sui seguenti aspetti:
 - i. ubicazione dell'aeroporto, compresa una mappa in scala adeguata e opportunamente dettagliata indicante i confini dell'area aeroportuale, nonché delle piste, vie di rullaggio, piazzali, strip, RESA, stopway, clearway, visual aids, equipaggiamenti fissi, altre aree operative, aree adiacenti all'area di movimento (GM1 ADR.OR.B.015(b)(2)).
 - ii. tipologia di operazioni, con particolare riferimento a:
 - a) operazioni diurne e notturne e tipi di avvicinamento;
 - b) operazioni di decollo e atterraggio su ogni pista;
 - c) tipologia degli aa/mm che possono operare sullo scalo e tipologia dell'a/m critico utilizzato in fase di progettazione dell'aeroporto;
 - d) eventuali limitazioni operative presenti sull'aeroporto;
 - iii. caratteristiche fisiche delle infrastrutture e degli impianti, corredati da disegni in formato cartaceo e/o elettronico in scala adeguata, che illustrino il layout dell'aeroporto ed in particolare:
 - a) orientamento della/e pista/e;
 - b) dimensioni e caratteristiche fisiche dell'aeroporto;
 - c) aiuti visivi e non visivi;
 - d) superfici di limitazione ostacoli ed ogni altra superficie interessata;
 - e) facilities, installazioni, equipaggiamenti fissi e loro ubicazione;
 - iv. descrizione, altezza e localizzazione degli ostacoli, in accordo ai requisiti relativi ai dati aeronautici (ADR.OPS.A.005 e AMC1 ADR.OPS.A.005).
- 3) La documentazione che dimostri la conformità al Regolamento (CE) n. 216/2008 ed alle correlate norme attuative (Reg. (UE) 139/2014), ovvero:
 - i. identificazione delle Certification Specifications (CS) applicabili all'aeroporto - utilizzando la Certification Basis di cui *all'Allegato C* - dando evidenza della conformità delle caratteristiche fisiche dello scalo alle CS stesse, oppure indicando le eventuali CS per le quali il Gestore intende proporre un ELoS o richiedere una Special Condition (cfr. LG 2016/002-APT);
 - ii. dimostrazione di rispondenza ai requisiti applicabili del Regolamento Basico e correlate norme attuative per le Parti ADR.OR e ADR.OPS e ad ogni altro requisito applicabile all'aeroporto ed alle sue operazioni, nonché evidenza degli accordi con terze parti che

forniscano o intendano fornire servizi presso l'aeroporto e le cui attività possono avere impatto sulla safety (AMC1 ADR.OR.B.015(b)(4));

- iii. evidenza della procedura (cfr. Manuale dell'Aeroporto) che descriva le modalità di gestione e notifica all'ENAC delle modifiche che non richiedono approvazione da parte dell'Autorità.
- 4) Dimostrazione che l'organizzazione ed il management dell'aeroporto siano adeguati e correttamente dimensionati¹ rispetto al livello ed alla tipologia delle operazioni, ed in particolare:
- evidenza della possibilità di accesso (incluse le autorizzazioni di spesa) da parte dell'Accountable Manager alle risorse necessarie ad assicurare la conduzione delle operazioni in conformità ai requisiti applicabili, in termini di personale, mezzi, equipaggiamenti e delle stesse risorse finanziarie;
 - indicazione dei servizi forniti direttamente dal Gestore aeroportuale e di quelli erogati da terze parti per mezzo di contratti, dando evidenza all'ENAC degli accordi stipulati, rendendo disponibile ogni altra informazione ritenuta utile con riguardo a tali soggetti (AMC1 ADR.OR.B.015(b)(5)).
- 5) Documentazione attestante la relazione tra il Gestore ed il proprietario del sedime aeroportuale (affidamento in concessione) al fine di dimostrare la piena titolarità della società di gestione ad intraprendere le attività previste dal Regolamento Basico, dalle correlate norme attuative e da ogni altra norma nazionale o comunitaria applicabile (AMC1 ADR.OR.B.015(b)(6)).
- 6) Qualifiche ed esperienze professionali dell'Accountable Manager e delle altre Figure Responsabili (nominated persons) previste dalla ADR.OR.D.015 (AMC1 ADR.OR.B.015(b)(7)).
- 7) Copia del Manuale dell'Aeroporto, in formato cartaceo e/o elettronico, per consentire la verifica, l'archiviazione e la riproduzione (AMC1 ADR.OR.B.015(b)(9)) da parte di ENAC.

Il Gestore deve inoltre fornire all'ENAC uno studio meteorologico dell'area aeroportuale che comprenda un'analisi delle temperature, della visibilità, del ceiling e delle condizioni del vento; tale studio dovrà contenere anche informazioni sulle condizioni di vento (in termini di frequenza, velocità e direzione) associate alla ridotta visibilità e/o alle base delle nubi (GM1 ADR.OR.B.015(b)(2)(3)(4)).

2.2.2. Conversione del Certificato di aeroporto

L'istanza per dare avvio al processo di Conversione del certificato di aeroporto deve essere inoltrata alla Direzione Operazioni competente per territorio, utilizzando il *Modello in Allegato B*.

¹ Al fine di dimostrare l'adeguatezza della propria organizzazione, il Gestore, nella propria analisi, dovrebbe prendere in considerazione diversi fattori, tra i quali: dimensioni e complessità dell'aeroporto; tipologia di traffico e di operazioni; livello e densità di traffico; ore di apertura dell'aeroporto; FTE (full-time equivalents) necessari per ogni attività; principi di Human Factor; legislazione vigente in materia di lavoro; livello di subaffidamento delle attività.

L'adeguatezza delle risorse finanziarie deve essere tale da garantire la sicurezza delle operazioni, la manutenzione dell'aeroporto e la capacità del Gestore di implementare tempestivamente le azioni correttive eventualmente necessarie (GM1 ADR.OR.B.015(b)(5)).

Trattandosi di un aeroporto già certificato ai sensi della normativa nazionale e considerato che parte delle informazioni richieste nel caso di prima certificazione (vedasi il precedente sottoparagrafo 2.2.1 “Certificazione dell'aeroporto”) sono già in possesso dell'ENAC, i documenti da allegare alla domanda possono, in prima istanza, limitarsi alla Base di Certificazione (CB), al Manuale di Aeroporto ed alla documentazione che dimostri la conformità al Regolamento (CE) n. 216/2008 ed alle correlate norme attuative (Reg. (UE) n. 139/2014), fermo restando l'obbligo di soddisfacimento, da parte del Gestore aeroportuale, di qualunque altra richiesta di integrazione documentale e non formulata dal Team ENAC.

In accordo alla IR ADR.OR.B.015 punto c), previo assenso della Direzione Operazioni competente, il Gestore potrà presentare nome e informazioni relative all'Accountable Manager ed alle altre figure responsabili nonché copia del Manuale di Aeroporto in un secondo momento; in tale caso i termini di presentazione saranno concordati con la Direzione Operazioni competente, tenendo conto della tempistica di rilascio del Certificato di aeroporto.

2.3. Dimostrazione della conformità

Quanto richiesto al precedente punto 2.2 ha la finalità di documentare tutte le attività, ispezioni, prove, safety assessment, ecc. messe in atto dal Gestore allo scopo di dimostrare all'ENAC (ADR.OR.B.025):

- la conformità alla CB notificata, nonché a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, se del caso, e ai requisiti applicabili del Regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative;
- che l'aeroporto, nonché le superfici di protezione e limitazione ostacoli e altre aree collegate all'aeroporto, non presentino aspetti o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni;
- che le procedure di volo dell'aeroporto siano state approvate

dando evidenza all'ENAC dei metodi attraverso i quali è stata dimostrata la conformità.²

Con riferimento alle procedure di volo approvate, l'evidenza documentale è considerata un Acceptable Means of Compliance (AMC2 ADR.OR.B.025(a)(1)); nel caso di Conversione non è tuttavia necessario che il Gestore produca alcuna documentazione in merito.

Il Gestore deve altresì produrre la dichiarazione di conformità alla lettera a), punto 1 dell'Implementing Rule ADR.OR.B.025, utilizzando *il Modello Allegato D*.

Al fine di dimostrare la conformità, su richiesta del Team ENAC, il Gestore può essere chiamato ad eseguire ulteriori verifiche, prove, assessment o simulazioni o ad esibire documentazione aggiuntiva.

Il Gestore conserverà agli atti - in conformità ai requisiti di record keeping previsti dall'Implementing Rule ADR.OR.D.035 - tutte le pertinenti informazioni progettuali, gli elaborati

² Nell'eseguire le attività, ispezioni, prove, assessment ed esercitazioni necessarie al fine di dimostrare la conformità, il Gestore può fare ricorso a terze parti; in tal caso, la responsabilità resta in capo al Gestore (AMC1 ADR.OR.B.025(a)(1)).

grafici, i rapporti di ispezione, le prove, ecc. utilizzate per dimostrare la conformità, rendendole disponibili all'ENAC su richiesta.

3. AVVIO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELL'AEROPORTO O CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DI AEROPORTO

All'atto del ricevimento dell'istanza, la Direzione Operazioni competente informa per iscritto il Gestore dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e della nomina del relativo Team ENAC, nonché del tempo prevedibile per lo svolgimento del processo in argomento.

Il Team ENAC è costituito da un Focal Point (Team Leader) - responsabile del processo di certificazione o conversione e del coordinamento di tutte le attività necessarie - e da uno o più componenti (Team Member). In particolare, il Team Leader sarà responsabile della programmazione e della gestione delle diverse attività, assicurando che le ispezioni e gli audit necessari siano effettuati nel rispetto dei tempi previsti dal procedimento (AMC1 ADR.AR.C.035(c)).

Alle istanze relative al processo di certificazione o di conversione si applicano i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile"; qualora, per motivate ragioni, si rendesse necessario un supplemento istruttorio che possa determinare un ritardo nel processo così come pianificato, la Direzione Operazioni competente informerà immediatamente il richiedente.

In caso di aeroporti esistenti per i quali si deve procedere alla prima certificazione, la Direzione Operazioni competente prescriverà le condizioni in base alle quali il Gestore dovrà operare durante il periodo di certificazione, a meno che non decida per la sospensione del funzionamento dell'aeroporto.

La Direzione Operazioni competente, tramite il Team incaricato, procede quindi a valutare l'istanza per verificarne la conformità ai requisiti applicabili, nonché la completezza documentale rispetto a quanto indicato ai precedenti punti 2.2 e 2.3.

Qualora la documentazione risulti incompleta, la Direzione Operazioni competente informerà in forma scritta il richiedente per le necessarie integrazioni entro i termini stabiliti in conformità alla L. 241/90 e ss.mm.ii.

4. NOTIFICA DELLA BASE DI CERTIFICAZIONE (CB)

Verificata la completezza documentale dell'istanza, la Direzione Operazioni competente procede a stabilire la Certification Basis (CB) applicabile all'aeroporto, in accordo alla norma ADR.AR.C.020.

A tal fine, il Team deve verificare che le Specifiche di Certificazione (Certification Specifications – CS) proposte dal Gestore nell'ambito dell'istanza di certificazione o di conversione siano effettivamente applicabili all'aeroporto. In esito a tale verifica - che si sostanzia in un processo iterativo tra ENAC e Gestore - è possibile che il Team individui ulteriori CS applicabili all'aeroporto, provvedendo quindi a modificare e/o integrare la CB proposta del Gestore (GM1 ADR.AR.C.015(c)).

La CB è composta dai seguenti elementi:

- Certification Specifications (CS) emanate dall'EASA che l'ENAC ritiene applicabili alle caratteristiche fisiche ed al tipo di operazioni dell'aeroporto, in vigore alla data della richiesta di certificazione o conversione;
- qualunque requisito per il quale l'ENAC abbia accettato, da parte del Gestore, la dimostrazione di un Equivalent Level of Safety (ELoS) (cfr. LG 2016/002-APT);
- eventuali Special Condition (SC) prescritte in accordo all'Implementing Rule ADR.AR.C.025 che la Direzione Operazioni competente ritiene necessario includere nella CB (cfr. LG 2016/002-APT).

Si precisa che le CS, prese in considerazione ai fini della costruzione della CB, sono quelle in vigore alla data di presentazione della richiesta di certificazione o conversione. Tuttavia, durante il processo, il Gestore può proporre di utilizzare CS entrate in vigore successivamente a tale data; in tal caso, la Direzione Operazioni competente valuterà se accogliere tale richiesta (AMC1 ADR.AR.C.020(a)).

E' in ogni caso facoltà dell'ENAC decidere di includere nella CB qualunque nuova CS, anche dopo l'avvenuta ricezione dell'istanza da parte del Gestore (AMC1 ADR.AR.C.020(a)).

La CB così stabilita è notificata al Gestore utilizzando il *Modello Allegato C*.

5. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

Una volta stabilita e notificata la CB applicabile all'aeroporto, prima del rilascio del Certificato, il Team ENAC ha il compito di verificare la conformità alla Base di certificazione (CB) e ai requisiti applicabili all'aeroporto e al Gestore aeroportuale (ADR.AR.C.005).

A tal fine, il Team ENAC procederà a verificare, eventualmente a campione, la documentazione inoltrata dal Gestore e ad effettuare ispezioni ed audit ad hoc, nonché a richiedere l'esecuzione di prove o simulazioni, o la redazione di appositi safety assessment, secondo quanto ritenuto necessario.

Con riferimento a questa particolare fase del processo di certificazione o di conversione, al fine di assicurare un approccio standardizzato da parte dei Team, si indicano di seguito la fasi da seguire nel corso della verifica (AMC1 ADR.AR.C.035(c)).

5.1. Verifica della conformità alla Base di Certificazione (CB)

Le verifiche condotte dal Team ENAC hanno inizio con la valutazione della “Dimostrazione di Conformità” prodotta dal Gestore rispetto alla CB stabilita e notificata in accordo al precedente paragrafo 4.

Esaminata la documentazione prodotta, il Team ENAC effettuerà ispezioni e parteciperà a dimostrazioni e prove condotte dal Gestore (inclusi eventuali voli di prova sull'aeroporto), secondo quanto ritenuto necessario.

Il Team ENAC provvederà, inoltre, a valutare i requisiti per i quali è stata accettata la possibilità di dimostrare un ELoS o i casi di Special Condition.

Qualunque incongruenza riscontrata nella dimostrazione di conformità alla CB dovrà essere notificata al Gestore in forma scritta, richiedendo le integrazioni o le giustificazioni necessarie ad ottenere evidenza documentata del rispetto della stessa CB.

5.2. Riesame del Manuale dell'Aeroporto

La verifica del Manuale dell'Aeroporto è finalizzata ad accertare che lo stesso sia stato elaborato in conformità a quanto indicato dall'Implementing Rule ADR.OR.E.005 ed alle relative AMC emanate da EASA (cfr. *Allegato E*).

In questa fase il Team provvede, altresì, ad esaminare l'ulteriore documentazione prodotta dal Gestore.

5.3. Verifica della conformità ai requisiti delle Parti ADR.OR e ADR.OPS

La verifica di conformità rispetto ai requisiti applicabili delle Parti ADR.OR ed ADR.OPS - così come di ogni altro requisito applicabile - deve includere un audit da condurre sulle aree di seguito elencate:

- a) conformità ai requisiti della parte ADR.OPS e/o a ogni altro requisito applicabile;
- b) Management System ed Organizzazione del Gestore, in termini di struttura manageriale (inclusi nomi e qualifiche delle nominated person quali: Accountable Manager, Responsabile dei servizi operativi, Responsabile della manutenzione dell'aeroporto, Safety Manager, Compliance Monitoring Manager e Training Manager), adeguatezza ed efficacia dell'organizzazione e della struttura di management, risorse allocate e numero di persone assegnate ai compiti chiave.
Per la valutazione delle nominated person è possibile fare riferimento *all'Allegato F*;
- c) Safety Management e Compliance Monitoring;

- d) documentazione sulla base della quale il Certificato sarà rilasciato (documentazione relativa all'organizzazione, così come prevista nella Parte ADR.OR, inclusi i manuali tecnici e il Manuale dell'Aeroporto);
- e) adeguatezza delle facilities rispetto alla tipologia di operazioni che il Gestore intende condurre.

Inoltre, qualora durante il processo di certificazione o di conversione siano state determinate condizioni operative o limitazioni da imporre sull'aeroporto, il Team ENAC dovrà verificare che tali limitazioni o procedure siano incluse nel Manuale dell'Aeroporto (AMC1 ADR.AR.C.035(d)).

In caso di condizioni e limitazioni operative, quali ad esempio le procedure antirumore, queste non devono incrementare il rischio di runway incursion ed excursion, ma cercare di ridurlo laddove possibile; a tale fine le condizioni e le limitazioni in parola saranno assoggettate a risk assessment (AMC2 ADR.AR.C.035(d)).

Qualora il Team ENAC rilevi delle non conformità, la Direzione Operazioni competente informerà il Gestore per iscritto richiedendo le necessarie correzioni e/o integrazioni.

Prima della conclusione del processo di certificazione o di conversione, eventuali rilievi diversi da quelli di livello 1 e che non sono stati corretti anteriormente alla data di certificazione o di conversione, devono essere valutati sotto il profilo della sicurezza e mitigati prevedendo un Piano di Azione Correttivo approvato dall'ENAC (ADR.AR.C.035(g)).

Infine, per consentire al Gestore di attuare modifiche che non richiedono la preventiva approvazione dell'ENAC, in accordo all'Implementing Rule ADR.OR.B.040(d), ENAC deve approvare una procedura del Gestore che definisca il campo di applicazione di tali modifiche e descriva come le stesse debbano essere gestite e notificate (ADR.AR.C.035(h))³.

6. RILASCIO DEL CERTIFICATO

In caso di esito positivo delle verifiche di cui al paragrafo precedente, la Direzione Operazioni competente rilascia un Certificato aeroportuale (ADR.AR.C.035(c)) notificandolo al Gestore, il quale provvede a richiedere la pubblicazione dello status di certificazione dell'aeroporto in AIP.

Nel caso di rigetto dell'istanza di certificazione o di conversione, la Direzione Operazioni competente provvede ad informare per iscritto il richiedente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

³ I criteri che i Team ENAC devono seguire per valutare l'ambito delle modifiche (changes) trattate nell'apposita procedura proposta dal Gestore aeroportuale, includono, a titolo indicativo: la frequenza e l'importanza delle modifiche; la complessità dell'aeroporto e del tipo di operazioni; la densità di traffico; il tempo necessario all'ENAC per verificare la documentazione relativa alla notifica delle modifiche; il tempo adeguato di reazione dell'ENAC, in relazione al tipo di modifica, per contestare una notifica; la necessità di pubblicazione tempestiva delle modifiche attraverso il sistema AIRAC; l'affidabilità del Gestore; l'efficacia del safety management system del Gestore (AMC1 ADR.AR.C.035(h)).

Il Certificato rilasciato dall'ENAC è unico per l'aeroporto ed il Gestore aeroportuale (ADR.AR.C.035(b)(1)) ed ha durata illimitata; i privilegi associati alle attività che il Gestore è autorizzato a svolgere sono riportati nella Specifica allegata al Certificato (ADR.AR.C.035(e)).

Qualora siano attribuite delle responsabilità ad altre organizzazioni interessate, queste devono essere chiaramente individuate ed elencate nel Certificato stesso. (ADR.AR.C.035(f)).

Formano parte integrante del Certificato: la Certification Basis (CB), il Manuale dell'Aeroporto e, ove previste, ogni condizione e/o limitazione prescritta dall'ENAC nonché ogni eventuale documento di azione e accettazione di deviazione (DAAD) approvato (ADR.AR.C.035(d)).

I modelli di Certificato e di Specifica sono riportati negli *Allegati G ed H*.

Ai procedimenti di certificazione o conversione del certificato degli aeroporti sono applicabili le previsioni del Regolamento delle tariffe dell'ENAC relative alla fatturazione delle prestazioni professionali (diritti e spese).

7. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'Implementing Rule ADR.AR.B.020, ENAC si è dotata di un sistema informatico per la raccolta delle registrazioni relative all'attività di certificazione e sorveglianza che garantisce un'adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità delle informazioni, inclusa la documentazione relativa al processo di Certificazione o di Conversione.

La documentazione relativa al processo di Certificazione è conservata per l'intero periodo di validità del Certificato.

8. ALLEGATI

Allegato A - Modello Richiesta di Certificazione

Allegato B – Modello Richiesta di Conversione del certificato di aeroporto

Allegato C - Base di Certificazione

Allegato D - Modello di Dichiarazione di Conformità

Allegato E - Forma e contenuti del Manuale dell'Aeroporto

Allegato F - Valutazione Figure Responsabili (nominated person)

Allegato G - Modello di Certificato

Allegato H - Modello Specifica di Certificazione